



Il Presidente del Tribunale federale dell'ACI

Visto il decreto n. 00187/20 del 9 marzo 2020, con cui il Presidente del Collegio di garanzia dello Sport, al fine di contribuire all'adozione di concrete misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto la sospensione di ogni pubblica udienza fino al 31 maggio 2020, ed ha stabilito che ciascun procedimento vada deciso a porte chiuse e senza discussione orale, sulla base degli atti depositati dalle parti e degli elementi acquisiti, salvo motivata istanza di discussione orale sulla quale il Presidente del Collegio giudicante decide anche da remoto;

Rilevato che con il suddetto decreto è stato indirettamente precisato, superando alcune incertezze determinate dal Codice di giustizia sportiva del CONI e dal Regolamento di giustizia sportiva dell'ACI, che le udienze dei giudici sportivi sono di regola aperte al pubblico;

Visti gli articoli 83 e 84 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, come convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;

Considerato che le linee guida di tali articoli, pur non facendo specifica menzione della giustizia sportiva, rispondono ad interessi e doveri di carattere generale che devono essere responsabilmente osservati anche dalla giustizia sportiva, che allo stato, nei limiti consentiti dalla natura informale del diritto sportivo e dal rispetto dei principi costituzionali di parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo, deve assicurare l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e interessi dei licenziati tenendo conto della natura emergenziale dell'attuale situazione e della natura transitoria e derogatoria della sopravvenuta normativa statale;

Ritenuto quindi che anche i capi degli uffici giurisdizionali sportivi siano, in via temporanea ed eccezionale, titolari dei poteri organizzativi previsti dal citato art. 83, commi 6 e 7, al fine di concorrere al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e degli effetti negativi di essa sullo svolgimento dell'attività giurisdizionale;



Automobile Club d'Italia

SPORT

Visto l'art. 36 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, come convertito dalla legge 5 giugno 2020 n. 23;

Visto il decreto n. 00267/2020, con cui il Presidente del Collegio di garanzia ha disposto che tutte le udienze di qualsiasi procedimento pendente sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020 e che sono altresì sospesi sino a tale data tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, precisando che ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione l'inizio decorre da tale data;

Vista la direttiva n. 102020/ della Direzione risorse umane e affari generali dell'ACI, secondo cui attualmente il "lavoro agile" costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, ferma restando la progressiva riapertura fisica in sicurezza;

Considerata l'esigenza di avviare a definizione i procedimenti i procedimenti disciplinari pendenti dinanzi a questo Tribunale, nei limiti consentiti dalle misure di contrasto del COVID-19 tuttora in corso;

Visti gli articoli 29 e 38 del Regolamento di giustizia sportiva dell'ACI;

Decreta:

- 1) Per il periodo compreso tra l'1 giugno e il 30 giugno 2020 le udienze previste sono rinviate al successivo mese di luglio.
- 2) Nel mese di luglio il Tribunale provvederà a esaminare, in udienza non pubblica e senza discussione orale, le controversie in atto pendenti, qualora sussistano gravi e documentati motivi di urgenza ovvero quando la controversia non richieda ulteriori adempimenti istruttori o integrazioni del contraddittorio e possa quindi decidersi senza discussione orale, sulla base degli atti già depositati dalle parti e degli elementi acquisiti.

La data di fissazione dell'udienza non pubblica e senza discussione orale è comunicata almeno 21 giorni prima alle parti, che entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione possono fare pervenire alla segreteria del Tribunale eventuali integrazioni e osservazioni, preventivamente scambiate tra di esse, ed hanno facoltà di presentare motivata istanza di discussione orale, che potrà avvenire una volta cessato il periodo di sospensione delle pubbliche udienze.



Automobile Club d'Italia

SPORT

3) L'udienza non pubblica può svolgersi anche in conferenza da remoto tra i componenti del collegio giudicante, su una piattaforma fornita dall'ACI.

Roma, 10 giugno 2020

Il Presidente del Tribunale federale

Salvatore Giacchetti